



UFFICI D'AMBITO DI COMO E SONDRIO

MODALITA' DI COORDINAMENTO TRA GLI AMBITI TERRITORIALI

PREMESSO che:

- A) nel capitolo 7 del Piano d'Ambito approvato dalla Provincia di Como con deliberazione di Consiglio n. 15 del 18 dicembre 2014 recante "Modello gestionale", con riferimento alle gestioni attuali, viene evidenziato che *"i soggetti presenti sul territorio dell'Ambito di Como, siano essi Comuni, Consorzi o Aziende, che si occupano complessivamente della gestione/erogazione dei segmenti del SII, sono 152. Nella maggior parte dei casi - 127 - si tratta di gestioni comunali in economia, mentre le gestioni sovra-comunali con caratteristiche industriali sono 25".* Illustrando poi - nel documento di programmazione in parola - il percorso intrapreso nell'ATO di Como, ha specificato che *"considerata la molteplicità di operatori, è necessario addivenire ad una gestione di tipo integrato in capo ad un singolo soggetto, (...) al fine di garantire un livello di servizio (...) conforme alla legislazione attuale e finanziariamente sostenibile per andare incontro alle richieste future e quindi anche agli investimenti ivi previsti. (...) Tra i vari modelli di affidamento possibili, l'ATO di Como (...) ha scelto di affidare il servizio in via diretta, con la formula "in house", ad un soggetto di nuova costituzione di proprietà esclusivamente (...) pubblica";*
- B) con delibera n. 36 del 29 settembre 2015 dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (Provincia di Como), è stato disposto l'affidamento del S.I.I. *in house* alla società Como Acqua s.r.l. quale Gestore unico, per un periodo di vent'anni in ragione di tutte le motivazioni ivi indicate che vengono qui integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali;
- C) in data 30/11/2015 è stata sottoscritta la *"CONVENZIONE di regolazione dei rapporti tra ATO COMO e il Gestore del Servizio Idrico Integrato"*;
- D) in particolare, nella richiamata Convenzione, all'articolo 1 "Definizioni" è previsto un periodo transitorio *"funzionale al Gestore Unico finalizzato al completamento dell'aggregazione delle società in essere, così come declinato nel Piano d'Ambito"* e nella delibera del consiglio provinciale n. 36 del 29 settembre 2015, per un massimo di tre anni dalla data di affidamento;
- E) che con delibera del Consiglio provinciale n. 16 del 2 aprile 2019 si è approvata la proposta di proroga del periodo per il subentro nelle gestioni esistenti del SII o segmenti di questo al 31 dicembre 2020,;
- F) nel richiamato periodo transitorio, i soggetti esecutori del servizio, attraverso la stipula di specifica convenzione riscuotono la tariffa e attuano la gestione del servizio nel rispetto delle disposizioni che seguono. Con il subentro tali attività saranno in capo al gestore Como Acqua srl.
- G) Ai fini del presente atto, si intendono soggetti esecutori del servizio i Comuni dell'ambito territoriale ottimale di Como territorialmente interessati (Gera Lario e Sorico).

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- A) con deliberazione di Consiglio provinciale (Sondrio) n.11 del 04 aprile 2014 è stato approvato il Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio, composto da Relazione Generale, Allegato 1 – Tabelle Ricognizione, Allegato 2 - Tavole Agglomerati, Allegato 3 – Piano Economico Finanziario;
- B) con deliberazione di Consiglio provinciale (Sondrio) n.12 del 04 aprile 2014 è stato approvato lo schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'ATO di Sondrio alla società S.Ec.Am. S.p.A. dal 01 luglio 2014 per venti anni, composto da n.34 articoli e n.4 allegati (Allegato 1 – Elenco Comuni appartenenti all'ATO di Sondrio, Allegato 2 – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito n.1 del 13/01/2014, Allegato 3 - Protocollo d'intesa/disciplinare per la gestione del SII, Allegato 4 - Disciplinare tecnico del SII);
- C) la stipula della convenzione sopra citata è avvenuta il giorno 25 giugno 2014, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Sondrio e dell'Amministratore Delegato di S.Ec.Am. S.p.A., definente i rapporti tra l'Ente responsabile dell'ATO e il gestore d'ambito;
- D) con deliberazione di Consiglio provinciale (Sondrio) n.7 del 28 aprile 2017 è stata approvata la revisione del Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio composta da Relazione Generale, Allegato 1 – Tabelle Ricognizione 2011, Allegato 2 – Elaborati grafici, Allegato 3 – Piano Economico Finanziario, Allegato 4 – Piano degli Interventi 2016-2019, Allegato 5 – Elenco dei mutui a valere sulla tariffa d'ambito;
- E) con deliberazione di Consiglio provinciale (Sondrio) n.20 del 09 maggio 2019 è stata prolungata sino al 30 giugno 2044 l'originaria convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'ATO di Sondrio;

DATO ATTO che l'Ente di governo dell'ambito, tramite il proprio Ufficio d'Ambito, definisce le modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi (lett. g del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26);

l'Ufficio d'Ambito di Como, rappresentato dalla Presidente Maria Luisa Cribioli, c.f. CRBMLS50A64H240Y, domiciliato per la carica a Como, in Via Borgo Vico n. 148, delegata alla sottoscrizione del presente accordo con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.40 del 03 settembre 2019;

l'Ufficio d'Ambito di Sondrio, rappresentato dal Presidente Simone Spandrio, c.f. SPNSMN69E23F712K, domiciliato per la carica a Sondrio, in via Trieste n. 8, delegato alla sottoscrizione del presente accordo con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.7 del 13 febbraio 2020;

(di seguito denominate, congiuntamente, le "Parti")

convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premesse

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le Parti danno atto che quanto previsto dal presente documento è, e deve in ogni caso essere, conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e dalle convenzioni sottoscritte

tra gli Enti di governo degli ambiti e i rispettivi gestori del SII, per cui nessuna disposizione del presente atto potrà intendersi idonea a derogarli o superarne le previsioni o inficiare gli aspetti degli affidamenti disposti dalle Province di Como e Sondrio in favore rispettivamente di Como Acqua srl e di S.Ec.Am. spa.

3. Le Parti si impegnano a tal fine, in caso di dubbi, a perseguire le soluzioni interpretative del presente atto che garantiscano la sua piena conformità e armonia con il quadro normativo, pianificatorio e decisorio del S.I.I. come sopra composto.

Articolo 2. Oggetto

1. Il presente atto definisce le modalità di raccordo e di coordinamento tra gli Uffici d'ambito di Como e di Sondrio nell'esercizio delle funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo della gestione del SII o di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono laddove erogati a favore di utenze site in comuni di un ambito territoriale per il tramite di infrastrutture assegnate al gestore dell'altro ambito territoriale.
2. Gli Enti d'ambito individuano le infrastrutture a servizio comune nei rispettivi documenti di programmazione. Attualmente esse sono individuate nei Comuni di Gera Lario (loc. Sant'Agata e loc. Pontaccio) e Sorico (loc. Nigolo e loc. Pontaccio), più precisamente:
 - a) la rete acquedottistica comunale di Sorico presente nella loc. Nigolo è collegata e alimentata dalla rete acquedottistica gestita da S.Ec.Am. S.p.A., attraverso un apposito punto di consegna in cui è altresì presente un misuratore (codice punto di consegna: NIGOLO);
 - b) la rete acquedottistica comunale di Gera Lario presente nella loc. Sant'Agata è collegata, per eventuali emergenze idriche, alla rete acquedottistica di S.Ec.Am. S.p.A. attraverso un apposito punto di consegna in cui è altresì presente un misuratore (codice punto di consegna: SANT'AGATA);
 - c) nella loc. Pontaccio, appartenente ai Comuni di Gera Lario e Sorico, non sono presenti reti acquedottistiche e fognarie realizzate e/o di proprietà dei Comuni suddetti e quindi non vi sono infrastrutture idriche riconducibili al gestore comasco. Allo stato attuale le utenze site nel territorio comasco risultano allacciate – direttamente o indirettamente per il tramite di proprie reti - alla rete acquedottistica e alla rete fognaria presenti in territorio di Dubino gestite da S.Ec.Am. S.p.A., la quale provvede ad emettere alle utenze finali le relative bollette;
 - d) nelle località Nigolo e Sant'Agata risultano reti fognarie pubbliche con impianti di trattamento in capo al gestore comasco;
 - e) in località Pontaccio, sia in Comune di Sorico che di Gera Lario, risultano reti fognarie, sia private che pubbliche, afferenti all'impianto di depurazione sito in loc. Nuova Olonio in comune di Dubino, gestito da S.Ec.Am. S.p.A..
3. L'elenco di cui al punto precedente è da intendersi automaticamente aggiornato sulla base delle modifiche che gli Enti d'ambito coinvolti approveranno rispettivamente alle proprie programmazioni dopo aver ricevuto il nulla osta dell'altro Ente d'ambito.
4. Non è oggetto del presente atto, non essendo di competenza diretta delle Parti, la definizione e la sottoscrizione di accordi/convenzioni, e relativi aggiornamenti, per la gestione, la manutenzione e la fornitura di servizi non riconducibili direttamente al Servizio Idrico Integrato.

Articolo 3. Obiettivi

1. Le modalità di raccordo e coordinamento in oggetto si ispirano ai principi di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, del recupero integrale dei costi di investimento ed

esercizio, della razionalizzazione delle partecipazioni degli Enti locali e della semplificazione dell'azione amministrativa.

Articolo 4. Responsabilità della gestione del SII o di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono

1. Con riferimento allo stato di fatto delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2:
 - a) Il soggetto cui compete la Gestione del servizio acquedotto in loc. Nigolo del comune di Sorico è individuato in S.Ec.AM. S.p.A. sino al punto di consegna NIGOLO compreso; da tale punto in avanti è individuato in Como Acqua s.r.l.;
 - b) Il soggetto cui compete la Gestione del servizio acquedotto in loc. Sant'Agata del comune di Gera Lario è individuato in S.Ec.AM. S.p.A. sino al punto di consegna SANT'AGATA compreso; da tale punto in avanti è individuato in Como Acqua s.r.l.;
 - c) Il soggetto cui compete la Gestione del servizio acquedotto in loc. Pontaccio, dei comuni di Sorico e Gera Lario, è individuato in S.Ec.AM. S.p.A.;
 - d) Il soggetto cui compete la Gestione dei servizi fognatura (per i tratti di rete pubblica) e depurazione nella suddetta località Pontaccio, sia in Comune di Sorico che di Gera Lario, è individuato in S.Ec.AM. S.p.A.;
 - e) Per quanto alle suddette località Nigolo e Sant'Agata i servizi di fognatura e depurazione restano in capo al gestore comasco.

Articolo 5. Programmazione degli interventi

1. La programmazione degli interventi spetta all'Ente di governo dell'ambito di riferimento del soggetto Gestore chiamato alla realizzazione degli interventi stessi (Ufficio d'Ambito di Como per Como Acqua s.r.l., Comune di Gera Lario e Comune di Sorico, e Ufficio d'Ambito di Sondrio per S.Ec.Am. S.p.A.).
2. Gli Uffici d'ambito si impegnano a collaborare per aggiornare i propri strumenti di pianificazione e programmazione con riferimento agli adeguamenti strutturali eventualmente necessari sulle infrastrutture interconnesse con quelle di cui all'art. 2.
3. Gli Uffici d'ambito si impegnano a mantenere come prioritari gli interventi utili ad evitare l'incorrere o l'aggravarsi delle procedure d'infrazione europee negli agglomerati interambito, a proporli per l'erogazione di eventuali contributi pubblici o per la loro riprogrammazione ed a vigilare sui rispettivi gestori affinché vengano rispettate le programmazioni vigenti. Essi si impegnano altresì ad informarsi tempestivamente circa eventuali modifiche e/o ritardi concernenti questi interventi,

Articolo 6. Realizzazione degli interventi

1. In linea generale la realizzazione degli interventi spetta al Gestore del SII dell'ATO nel quale le infrastrutture sono localizzate. Tuttavia, per quanto concerne le zone di interambito di cui al presente accordo, il soggetto competente è da ritenersi il soggetto Gestore come individuato ai sensi dell'articolo 4.
2. Gli Uffici d'ambito dovranno assicurare, da parte dei rispettivi gestori d'ambito e Comuni coinvolti, la disponibilità delle informazioni e dei dati necessari alla progettazione degli interventi e la formulazione, ai rispettivi Uffici d'Ambito, delle proposte degli adeguamenti strutturali utili sulle infrastrutture interconnesse con quelle di cui all'art. 2.
3. In caso di realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria pubblica recapitanti in reti fognarie o depuratori esterni all'ATO nel quale queste vengono realizzate, deve essere acquisito da parte del soggetto proponente il parere del Gestore ricevente i nuovi reflui da trattare.

4. In caso vengano richiesti interventi di estensione della rete acquedottistica pubblica alimentata da reti esterne all'ATO nel quale questi verrebbero realizzati, deve preliminarmente essere acquisito da parte del soggetto proponente (privato, Comune competente per territorio, EGATO o Gestore dell'ATO limitrofo,...) il parere tecnico favorevole del Gestore dell'acquedotto da cui si approvvigionerà l'opera in progetto.

Articolo 7. Rapporti con l'utenza

1. In linea generale agli utenti finali si applicano le tariffe approvate dall'Ente di governo dell'ambito di riferimento del Gestore come individuato all'art.4.
2. In particolare, per quanto rileva in questa sede all'atto della stipula del presente atto:
 - a. per il servizio acquedotto prestato da S.Ec.Am. S.p.A. alla loc. Nigolo del comune di Sorico, S.Ec.Am. S.p.A. fatturerà a Comune di Sorico, in qualità di soggetto esecutore e a Como Acqua s.r.l dopo il subentro, il corrispettivo secondo la tariffa base (II scaglione) tempo per tempo vigente per l'ATO di Sondrio riferita all'utente domestico residente e calcolato sulla base dei consumi misurati dalla strumentazione posta in loco presso il punto di consegna NIGOLO;
 - b. per il servizio acquedotto prestato da S.Ec.Am. S.p.A. alla loc. Sant'Agata del Comune di Gera Lario, S.Ec.Am. S.p.A. fatturerà a Comune di Gera Lario in qualità di soggetto esecutore e a Como Acqua s.r.l. dopo il subentro, il corrispettivo secondo la tariffa base (II scaglione) tempo per tempo vigente per l'ATO di Sondrio riferita all'utente domestico residente e calcolato sulla base dei consumi misurati dalla strumentazione posta in loco presso il punto di consegna SANT'AGATA;
 - c. per i servizi acquedotto, fognatura e depurazione prestati da S.Ec.Am. S.p.A. alle singole utenze finali in loc. Pontaccio, in territorio dei comuni di Sorico e Gera Lario, S.Ec.Am. S.p.A. fatturerà direttamente agli utenti il corrispettivo secondo la tariffa tempo per tempo vigente per l'ATO di Sondrio e calcolato sulla base dei consumi misurati dalla strumentazione posta in loco presso le utenze stesse (oppure secondo il volume standard vigente nell'ATO di Sondrio, laddove non vi sia un misuratore).
3. Le istanze di competenza, quali ad esempio le richieste di allaccio, devono essere rivolte al Gestore come individuato ai sensi dell'articolo 4.
4. Nessun allacciamento d'utenza, né di acquedotto né di fognatura, potrà avvenire senza aver acquisito il parere favorevole del soggetto Gestore come individuato all'art.4 e nel rispetto dei regolamenti vigenti.

Articolo 8. Regolazione del servizio

1. In base alla suddivisione della responsabilità della gestione del SII o di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, la Carta del servizio e il Regolamento del SII applicati sono da intendersi quelli relativi all'ambito di riferimento del Gestore come individuato all'articolo 4.
2. Tutti gli adempimenti richiesti da ARERA relativi alla regolazione della qualità contrattuale e tecnica sono in capo al gestore così come definito all'art. 4.
3. Resta inteso che eventuali criticità relative alla potabilità e alla disponibilità dell'acqua fornita in loc. Nigolo e Sant'Agata dovranno essere tempestivamente comunicate da S.Ec.Am. S.p.A. al sindaco del Comune interessato e al gestore comasco per gli adempimenti di competenza e con modalità che permettano di rispettare le tempistiche di comunicazione all'utenza, previste per legge o da disposizioni ARERA.

Articolo 9. Validità e durata

1. Il presente Accordo di interambito è da ritenersi valido dal giorno di stipula sino alla scadenza dell'affidamento del SII in uno dei due ambiti territoriali coinvolti.
2. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente Accordo e dei relativi allegati saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità ora adottate. Nel caso in cui non si giunga a condividere le proposte di modifica presentate da una delle due parti, le stesse saranno sottoposte al Comitato di conciliazione di cui all'articolo 10 per la relativa approvazione.

Articolo 10. Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti al presente Accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.
2. Il Comitato di conciliazione sarà composto da:
 - un membro nominato da ciascuna delle Parti che partecipano al presente accordo;
 - un membro nominato dalla Regione.
3. La nomina del membro del Comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
4. I destinatari della comunicazione dovranno comunicare il nominativo del rispettivo membro del Comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del Comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, ai Tribunali di Como o di Sondrio o al TAR Lombardia.
5. Il Comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito che ne ha fatto richiesta.
6. Le Parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del Comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le Parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.
8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, in via esclusiva ai Tribunali di Como o di Sondrio o al T.A.R. Lombardia.

Articolo 11. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno atto di aver espresso il reciproco consenso, ai sensi e per gli effetti del **Regolamento Ue 2016/679**, noto come **GDPR** (General Data Protection Regulation) e a trattare ed a comunicare agli altri terzi interessati i dati personali raccolti ed elaborati in relazione all'oggetto del presente Accordo, nei limiti di quanto necessario alla sua esecuzione.
2. Le Parti si obbligano inoltre a mantenere confidenziali, a non usare per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'adempimento del presente Accordo e a non rivelare a terzi le informazioni di cui siano venute a conoscenza, in qualunque modo apprese, nel corso dell'esecuzione. Le Parti saranno responsabili per il rispetto dell'obbligo di riservatezza così assunto anche da parte dei loro dipendenti e collaboratori.

Articolo 12. Cartografia

1. La cartografia allegata al presente accordo è da ritenersi quale parte integrante, formale e sostanziale dell'accordo medesimo.

Articolo 13. TIBSI

1. Le Parti convengono che, a seguito della stipula del presente accordo, i soggetti Gestori, come individuati all'articolo 4, dovranno adoperarsi, per quanto di competenza, al fine di erogare agli utenti serviti il bonus idrico secondo le modalità definite tempo per tempo da ARERA.

Articolo 14. Disposizioni finali

1. Le Parti convengono la registrazione del presente Accordo in caso d'uso con spese a carico del richiedente la registrazione.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e smi. in data 19 febbraio 2020.

per l'Ufficio d'Ambito di Como

la Presidente

MARIA LUISA CRIBIOLI

per l'Ufficio d'Ambito di Sondrio

il Presidente

SIMONE SPANDRIO
